Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►B ►M4 **REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/83 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1983

che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ◄

(GU L 220 del 11.8.1983, pag. 20)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione del 26 giugno 1985	L 167	21	27.6.1985
►M2	Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione del 28 novembre 1985	L 322	10	3.12.1985
►M3	Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione del 14 dicembre 1988	L 346	32	15.12.1988
►M4	Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione del 26 giugno 1989	L 180	22	27.6.1989
►M5	Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione del 25 marzo 1992	L 81	15	26.3.1992
►M6	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006

Modificato da:

►A1	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►A2	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►A3	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 296 del 14.10.1989, pag. 40 (88/3893)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

▼M4

REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

▼B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ([1]), in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 ha sostituito, negli articoli da 50 a 59, il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ([2]); che occorre in conseguenza sostituire il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ([3]), con un nuovo regolamento che fissi le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M4

Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter, 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83, in appresso denominato «regolamento di base».

▼B

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A. **Obblighi dell'istituto o dell'organismo destinatario**

Articolo 2

▼M5

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 51, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53 del regolamento di base, in appresso denominati «oggetti» comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di:

— avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato,

([1]) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
([2]) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
([3]) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

▼M5

— prenderli a carico nel proprio inventario,

— facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

Inoltre, nel caso degli oggetti di cui all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53 del regolamento di base, essa comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti in causa esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 54, secondo trattino, del regolamento di base.

▼B

2. I1 direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente comma sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

B. **Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione**

Articolo 3

1. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di base, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto, è tenuto, a decorrere della data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2.

▼M5

2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2823/87, al fine di garantire che detto oggetto sarà destinato ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere nella casella 104, alla voce «altri», una delle seguenti diciture:

▼M1

— «UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 57, stk. 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 918/83»,

— «UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 57 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83»,

— «Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 57 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83»,

— «UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 57 (2) of Regulation (EEC) No 918/83»,

— «Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 57 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) nº 918/83»,

▼M1

— «Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 57, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 918/83»,

— «UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 57, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 918/83»,

▼M2

— «Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 57, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CEE) nº 918/83»,

— «Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o nº 2, primeiro parágrafo, do artigo 57 do Regulamento (CEE) nº 918/83»,

▼A2

— «UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 57 artiklan2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaanUNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls»,

— «UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket iförordning (EEG) nr 918/83 uppfylls»,

▼A3

— «Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 57 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 918/83»,

— «UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine vastavalt määruse (EMÜ) nr 918/83 artikli 57 (2) esimesele alapunktile»,

— «UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EEK) Nr. 918/83 57. panta 2. punkta pirmajai daļai»,

— «UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 918/83 57 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų»,

— «UNESCO áruk: a vámmentesség fenntartása a 918/83/EGK rendelet 57. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén»,

— «Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 57 (2) tar-Regolament (KEE) Nru 918/83»,

— «Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 57 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 918/83»,

— «Blago oproščeno plačila uvoznih dajatev (UNESCO). Izvajanje člena 57(2) uredbe (EGS) št. 918/83»,

— «Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 57 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (EHS) č. 918/83»,

▼M6

— «стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите облекчения е съобразно условията на член 57, параграф 2, първа алинея на Регламент (ЕИО) № 918/83»,

— «articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor Articolului 57(2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) Nr.918/83».

▼B

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, nonché

▼B

degli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI UN OGGETTO A CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 4

Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

▼M5

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52 E 54 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, primo trattino, del regolamento di base, le «caratteristiche tecniche oggettive» di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti della fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali.

Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche oggettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre accertare l'uso dello strumento o apparecchio di cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è utilizzato per scopi scientifici, gli è riconosciuto il carattere scientifico.

▼B

Articolo 6

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

▼M5

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato:

a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella

▼M5

nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive in base alle quali lo strumento o apparecchio è considerato scientifico;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore;

c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio;

d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;

e) l'uso specifico cui è destinato lo strumento o apparecchio;

f) il prezzo di tale strumento o apparecchio o il suo valore in dogana;

g) il numero di esemplari dello strumento o apparecchio.

La domanda deve essere corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.

Articolo 7

In tutti i casi l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6.

▼B

Articolo 8

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

▼M5

———————

▼B

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAMBIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI, O DI UTENSILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 12

Ai sensi dell'articolo 53, lettera a), del regolamento di base, per «accessori specifici» si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con uno strumento o apparecchio scientifico determinato al fine di migliorarne il redimento o le possibilità di impiego.

Articolo 13

Per ottenere l'ammisione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici ovvero di utensili, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi d'informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 53 del regolamento di base.

▼M5

Articolo 14

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 13.

▼B

Articolo 15

Le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili alle autorizzazioni di ammissione in franchigia rilasciati ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base.

▼M3

TITOLO V BIS

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI MEDICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 63 BIS E 63 TER DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 15 bis

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, conformemente alle disposizioni degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede tale istituto od organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o all'apparecchio in oggetto:

▼M5

a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, nonché la presunta classificazione del medesimo nella nomenclatura combinata;

▼M3

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore;

c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio;

d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;

e) l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio.

3. Se trattasi di dono, la domanda deve recare altresì:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore;

b) un attestato del richiedente da cui risulti:

— che la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non sottintende, nel donatore, alcun intento commerciale, e

— che il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

▼M5

———

Articolo 15 quater

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alle domande in tutti i casi.

▼M5

Articolo 15 quinquies

Le disposizioni degli articoli 15 bis e 15 quater si applicano, mutatis mutandis, ai pezzi di ricambio, a elementi e accessori specifici, nonché agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 63 bis, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base.

▼M3

Articolo 15 sexies

Le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili, mutatis mutandis.

▼B

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI

▼M5

Articolo 16

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 ecu e dei quali abbia autorizzato o rifiutato l'ammissione in franchigia in applicazione degli articoli 7, 14 o 15 quater.

L'elenco contiene la designazione commerciale precisa degli oggetti di cui al primo comma, nonché il codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Inoltre, esso contiene l'indicazione del nome o della ragione sociale del o dei fabbricanti, del o dei paesi di origine e il prezzo o il valore in dogana di tali oggetti.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno, accompagnate da informazioni sugli oggetti per i quali nel corso dei sei mesi precedenti è stata autorizzata o rifiutata l'ammissione in franchigia.

3. La Commissione comunica gli elenchi agli altri Stati membri.

———————

Articolo 18

Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie, gli elenchi di cui all'articolo 16 sono periodicamente esaminati dal comitato delle franchigie doganali.

▼M4

TITOLO VI BIS

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI OD APPARECCHI A NORMA DEGLI ARTICOLI 59 BIS E 59 TER DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 18 bis

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti od apparecchi, a norma degli articoli 59 bis e 59 ter del regolamento di base, il direttore dell'istituto od organismo di ricerca scientifica avente sede fuori della Comunità, oppure il suo rappresentante autorizzato, deve presentare apposita domanda all'autorità competente dello Stato

▼M4

membro in cui è sito l'istituto o l'organismo di ricerca scientifica avente sede nella Comunità.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le informazioni seguenti, relative allo strumento o apparecchio in questione:

a) copia dell'accordo di cooperazione scientifica concluso tra istituti di ricerca siti nella Comunità e in paesi terzi;

▼M5

b) l'esatta denominazione commerciale degli strumenti, il loro numero ed il loro valore nonché, se del caso, la presunta classificazione nella nomenclatura combinata;

▼M4

c) paese di origine e di provenienza degli strumenti od apparecchi;

d) il luogo in cui saranno utilizzati gli strumenti od apparecchi;

e) l'uso al quale sono destinati gli strumenti od apparecchi e la durata della loro utilizzazione.

Articolo 18 ter

1. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o organismo avente sede nella Comunità riceve una domanda di ammissione in franchigia di strumenti od apparecchi del tipo di quelli definiti all'articolo 59 bis del regolamento di base, essa trasmette alla Commissione tale domanda corredata dei relativi elementi di informazione, affinché, previamente alla decisione adottata dalla stessa autorità competente, possa essere sottoposta ad un esame nell'ambito del comitato delle franchigie doganali.

Alla Commissione vengono fornite, su sua richiesta, le informazioni complementari necessarie per tale esame.

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione in merito alla decisione che ha adottato sulla domanda di ammissione in franchigia.

▼M5

Articolo 18 quater

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 8.

▼B

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 2784/79 è abrogato.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.